



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze ed in particolare l'articolo 3, comma 1, e 7, comma 3, ultimo periodo con il quale sono stabilite disposizioni concernenti, tra l'altro, la nomina dell'Aiutante di Campo del Ministro e l'indennità spettante per l'assolvimento del medesimo incarico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 15 febbraio 2021 concernente, tra l'altro, la propria nomina a Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il proprio decreto datato 31 marzo 2021, visto n. 1494 del 7 aprile 2021, con il quale il Dott. Mario Salerno, Generale di Brigata della Guardia di Finanza, a decorrere dalla stessa data è stato nominato Aiutante di Campo del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 227, del 2003, in sostituzione del Dott. Paolo Kalenda, Generale di Divisione della Guardia di Finanza, cessato in pari data dal medesimo incarico;

VISTA la nota prot. 5829 del 1° aprile 2021 con la quale in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tetti retributivi è stato richiesto al Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza l'ammontare annuo lordo del trattamento economico corrisposto al Gen. B. Mario Salerno;

VISTA la nota prot. 0112635/2021 del 23 aprile 2021, con la quale il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza ha comunicato l'ammontare annuo lordo del trattamento economico corrisposto al Gen. B. Mario Salerno;

VISTO l'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTI gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTA la dichiarazione resa dal Gen. B. Mario Salerno ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 33 del 2013, in ordine agli obblighi di



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

trasparenza, e del decreto legislativo n. 39 del 2013, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

VISTO l'articolo 23 – *ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012;

VISTO l'articolo 1, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014);

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;

CONSIDERATA la necessità di determinare l'indennità spettante al Gen. B. Mario Salerno per l'assolvimento del citato incarico di Aiutante di Campo del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA Articolo unico

A decorrere dal 31 marzo 2021 al dott. Mario Salerno, Generale di Brigata della Guardia di Finanza, per l'assolvimento dell'incarico di Aiutante di Campo del Ministro dell'economia e delle finanze è attribuita, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, nonché dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 1, commi 471 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, un'indennità fissata nella misura annua lorda pari ad € 23.945,77 da liquidarsi in tredici mensilità.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma,

IL M I N I S T R O